



### MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

### ISTITUTO COMPRENSIVO GRANAROLO DELL'EMILIA

Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1° grado – Indirizzo Musicale Scuola accreditata secondo il DM 8/2011 per la pratica coreutica nella scuola primaria
Via Roma, 30 – 40057 Tel. 051 6004291 C.F.: 91201540373
www.icgranarolo.edu.it - E-mail: boic82600v@istruzione.it – boic82600v@pec.istruzione.it

PROT. N. 7211

Granarolo dell'Emilia, 14/09/2023

Al Personale dei Plessi dell'Istituto Comprensivo Granarolo dell'Emilia Alle famiglie degli alunni Alle Società sportive Agli Operatori dei Servizi Integrativi Alla CAMST

## REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMARE NELLA SCUOLA

### Art. 1 – RIFERIMENTI NORMATIVI

## Il presente regolamento è emanato ai sensi della normativa vigente e in particolare:

- art. 32 della Costituzione, che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo;
- Legge 11/11/1975 n. 584;
- Circolare Min. San. 5/10/1976 n. 69;
- Direttiva PCM 14/12/1995:
- Circolare Min. San. 28/03/2001, n. 4;
- Circolare Ministro della Salute 17 dicembre 2004;
- Accordo Stato Regioni 16/12/2004;
- Circolare 2/Sanità/2005 14 gen 2005
- Circolare 3/Sanità/2005;
- Legge 28/12/2001, n.448 art. 52, punto 20;
- Legge 16/01/2003 n.3;
- art. 51 della L. 3 del 16/01/2003;
- DPCM 23/12/2003;
- Legge finanziaria 2005 (incrementa del 10% le sanzioni precedenti)
- Decreto Legislativo 81/2008;
- Legge 24 Novembre 1981, n. 689 Modifiche al Sistema penale.
- Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modifiche, in Legge con

provvedimento dell'8 Novembre 2013, n. 128;

Quest'ultimo D.L. ha ribadito che la Tutela della salute nelle scuole è un principio costituzionale irrinunciabile, modificando e ampliando le disposizioni della legge 104 del 2013 (l'articolo 51) con l'inserimento di alcuni commi aggiuntivi significativi:

"1-bis. Il divieto di cui al comma 1 (divieto di fumo) è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.".

- 2. E' vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche [...]
- 3. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al Comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.
- 4. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 3 del presente articolo, inflitte da organi statali, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della salute, per il potenziamento dell'attività di monitoraggio sugli effetti derivanti dall'uso di sigarette elettroniche, nonché per la realizzazione di attività informative finalizzate alla prevenzione del rischio di induzione al tabagismo.

## A) Art. 2 - FINALITA'

- 1. Il presente Regolamento si prefigge di:
  - Tutelare la salute di tutti gli utenti dell'Istituzione Scolastica, non solo in forma di repressione del fenomeno del fumo, ma soprattutto con la realizzazione di momenti di attività informative attraverso la collaborazione con ASL e forze dell'ordine.
  - 2. Far percepire il "vizio del fumo" come una patologia della quale ci si può liberare coscientemente, ribadendo i vantaggi di un ambiente educativo salubre.
  - 3. Fare della scuola un motore di educazione alla legalità e di condivisione di regole destinate a garantire la civile convivenza democratica.
  - 4. Far rispettare il divieto di fumo, in tutti i locali e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituzione scolastica (articolo 4 della Legge 8 Novembre 2013, n.128).
  - 5. Promuovere attività educative di lotta al tabagismo, inserite in un più ampio programma di educazione alla salute previsto nel Piano dell'Offerta Formativa (POF) e dare visibilità alla politica contro il fumo adottata dall'istituzione scolastica.
  - 6. Rendere compartecipe la famiglia delle scelte educative sulla base del patto sottoscritto con la scuola all'atto dell'iscrizione, nel quale si ricorda ai tutori la responsabilità in solido (culpa in educando) per l'inosservanza delle disposizioni dei minori.

## B) Art. 3 - SPAZI SOGGETTI AL DIVIETO DI FUMO

1. Tutti i locali e le aree all'aperto di pertinenza dell'istituto scolastico.

- 2. In tutti gli ambienti scolastici sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa norma, delle sanzioni applicabili. Responsabile dell'osservanza del divieto è il Dirigente Scolastico che si avvale per la vigilanza di docenti e personale ATA, denominati responsabili preposti, cui spetterà rilevare le violazioni.
- 3. Tutto il personale scolastico, docente e ATA, ha comunque l'obbligo di vigilare e di segnalare eventuali infrazioni riscontrate ai responsabili preposti individuati dal Dirigente Scolastico.
- 4. Le sanzioni sono applicate a chiunque viola il divieto di fumo: studenti, personale docente e ATA, genitori ed esterni presenti negli spazi interni ed esterni dell'Istituto.

## C) Art. 4 - SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO

- 1. I responsabili preposti al controllo dell'applicazione del divieto di fumo vengono individuati dal Dirigente Scolastico nelle persone
- 2. Tutto il personale docente ed ATA ha l'obbligo di rilevare eventuali violazioni e di comunicarle ai responsabili preposti. A tal fine dovrà essere posta particolare cura nella sorveglianza/vigilanza, durante l'intervallo, anche all'esterno dell'edificio, e nei cambi di lezione. Si dovrà evitare, come previsto nel Regolamento di Istituto, di far uscire più ragazzi contemporaneamente dalla classe.
- 3. I responsabili preposti incaricati restano in carica fino a revoca dell'incarico da parte del Dirigente Scolastico.
- 4. In presenza di eventuali difficoltà nell'applicazione delle norme antifumo, il Dirigente Scolastico si avvarrà della collaborazione delle altre autorità preposte all'osservanza del divieto sul territorio.
- 5. Il personale incaricato in qualità di responsabile riceverà apposita disposizione di nomina.

### D) Art. 5 - SANZIONI

- 1. Così come stabilito dall'art. 7 Legge 584/1975, come modificato dall'art. 52, comma 20, della Legge 28/12/2001 n. 448, e dall'art. 10 Legge 689/1981, come modificato dall'art. 96 D.Lgs. 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 27,50 a €. 275,00.
- 2. In applicazione dell'art. 16 della Legge n. 689/1981, il pagamento viene previsto sempre con un importo pari a doppio del minimo, quindi pari a €55,00.
- 3. Coloro che non fanno rispettare le singole disposizioni, vale a dire tutto il personale (docente e ATA) comunque preposto al controllo dell'applicazione del presente regolamento, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 220,00 a € 2.200,00.
- 4. I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei luoghi dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, saranno sottoposti a procedimenti disciplinari, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
- 5. La violazione del divieto di fumo da parte degli studenti comporterà la sanzione disciplinare deliberata dal Consiglio di Classe in aggiunta alla sanzione pecuniaria per violazione di un regolamento scolastico.

### E) Art. 6 - PAGAMENTO CONTRAVVENZIONI

- 1. Ai sensi dell'art. 8 della legge 584/75, il trasgressore può provvedere al pagamento della sanzione (nella forma più favorevole tra il doppio del minimo e 1/3 del massimo, come disposto dall'art. 16 della Legge n. 689/1981 entro il termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla data di contestazione o della notificazione, pari a 55 € o 110 € in presenza di donna in gravidanza o minori di 12 anni
- 2. Le persone preposte al rispetto del divieto di fumo che non ottemperino alle disposizioni di legge e a quelle del presente regolamento sono ammesse a pagare, con effetto liberatorio, entro il termine di 60 giorni, la somma di € 440,00
- 3. Il pagamento della sanzione amministrativa, da parte del trasgressore, può essere effettuato: in banca o presso gli Uffici postali Banca Cassiera "EMIL BANCA" COD. IBAN IT 70 I 07072 02404 038000012744 utilizzando il modello F23 Codice tributo 131T e indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo Istituto scolastico Granarolo dell'Emilia Verbale N. \_\_\_\_del\_\_\_\_\_\_);
- a) direttamente presso la Tesoreria Provinciale competente per territorio;
- b) presso gli Uffici Postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla tesoreria Provinciale competente per Territorio, indicando la causale del versamento (come sopra).
- 4. L'interessato dovrà far pervenire, entro 60 giorni, a mano o per posta, la ricevuta del versamento alla Scuola, onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente. La scuola rilascerà una ricevuta all'interessato.

## F) Art. 7 - PROCEDURA DI ACCERTAMENTO

1. Nei casi di violazione del divieto, i responsabili preposti di cui all'art. 4 comma 1 del presente regolamento procedono alla contestazione immediata previo accertamento della violazione utilizzando esclusivamente la modulistica dell'amministrazione scolastica.

Il verbale viene redatto in triplice copia: una per il trasgressore (consegnata o notificata), una per la scuola e una inviata al Prefetto, che sarebbe l'autorità competente di cui alla lettera b, del già ricordato articolo 4 della DPCM 14/12/95.

La compilazione del verbale va preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro dell'Istituto.

- 2. In mancanza della contestazione personale al trasgressore, gli estremi della violazione debbono essere
- 3. Notificati agli interessati entro il termine di 30 giorni dall'accertamento, mediante raccomandata A/R.
- 4. In caso di trasgressione della norma da parte di minore, il relativo verbale verrà notificato alla famiglia, con raccomandata A/R, unitamente all'invio del modello F23 per il pagamento.
- 5. Entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione l'interessato può far pervenire all'Autorità competente, il Prefetto, scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima.
- 6. Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell'Ente scolastico, è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.

7. Al fine della più ampia informazione e sensibilizzazione in materia, il presente Regolamento dovrà essere adeguatamente pubblicizzato, anche attraverso apposita comunicazione alle famiglie mediante pubblicazione on line e lettura nelle singole classi.

Il presente Regolamento sarà adottato nella seduta utile del Consiglio di Istituto.

Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Alfonsina Coronella

## **ALLEGATI ALLA PROCEDURA:**

Allegato A: Verbale di accertamento e contestazione del divieto di fumare;

Allegato B: Trasmissione al Prefetto di copia del verbale;

Allegato C: Comunicazione al Prefetto di mancata esibizione di ricevuta di versamento;

Allegato D: Notifica di violazione ai genitori dell'alunno minorenne ai sensi e per gli effetti dell'art. 14

legge n. 689/1981;

Allegato E: Nomina agenti accertatori di infrazione del divieto di fumo;

Allegato F: Istruzioni generali per le contravvenzioni al divieto di fumo.

## **ALLEGATO A**

Verbale n							DIVIETO DI F	UMARE
L'anno	il	giorno		del m	ese	di	nei	locali
						pertinenza		cuola _,
alle ore								_
n. 3, con provvedi							i alla legge 16.	01.2003,
								nato a
		11		resident	e in			_
via				identit	ficato (	con		,
in servizio presso	(se diper	ndente)				_ha violato la no	orma dell'art.	51
	della	L		3/2003			in quanto	
(sorpreso nell'atto Il trasgressore dic		e nel; so	orpreso ne	ell'atto di speg	nere la	a sigaretta dopo	aver fumato, e	cc.)
Per i motivi sudde				na ammenda	pari a	€	; si allega u	n modulo
F23 precompilato,	con le or	portune is	truzioni.					

## AVVERTENZA

Ai sensi dell'art. 7 della legge 11.11.1975, n. 584, e successive modifiche, per la violazione di cui sor	pra è
prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 27,50 ad Euro 275,00.	
da effettuarsi: 1. con pagamento diretto al Concessionario del Servizio Riscossione Tributi della Provin	cia
di; 2. con delega alla propria banca al pagamento; 3. presso gli uffici postali	i.
Il pagamento nel caso di pagamento in banca o presso gli uffici postali dovrà avvenire compile	ando
l'apposito modello F23 dell'Agenzia delle Entrate – in distribuzione presso le sedi del concessionario,	delle
banche delegate e degli uffici postali – indicando il codice tributo 131T,corrispondente alla voce "Mu	ılte e
ammende per tributi diversi da I.V.A.", il codice ufficio e la causale del versamento (infrazion	ne al
divieto di fumo nell'istituto scolastico). Qualora il trasgressore si avvalga della fa	coltà
di effettuare il pagamento eseguendo il versamento della somma sopra indicata nei termini e co	on le
modalità anzidette, dovrà inviare entro 60 giorni dalla data di contestazione copia della ricevuta attes-	tante
l'avvenuto pagamento unitamente alla copia del presente verbale di contestazione. Nel caso ir	ı cui
l'Amministrazione non riceva riscontro dell'avvenuto pagamento, secondo le disposizioni che preced	lono,
provvederà a presentare rapporto al competente Prefetto, con le prove delle eseguite contestazione	oni e
notificazioni, per consentire l'attivazione del procedimento di cui all'art. 18 della legge 689/1981. Ai s	sensi
dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981, entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione	della
violazione, gli interessati possono ricorrere con scritti difensivi e documenti al Prefetto, eventualm	ente
chiedendo di essere sentiti.	
Il trasgressore Il responsabile preposto	

# **ALLEGATO B**

## TRASMISSIONE AL PREFETTO DI COPIA DEL VERBALE

Prot. n.
Al Sig. Prefetto
della Provincia di
Ai sensi della legge 11/11/1975, n. 584, si comunica che, in data, è stato redatto verbale di accertamento di infrazione alla citata legge, che si trasmette in copia, da parte del Sigresponsabile preposto Incaricato dallo scrivente ai sensi del D.P.C.M. 14/12/1995.
Distinti saluti
Il Dirigente Scolastico

# ALLEGATO C

COMUNICAZIONE AL PREFETTO DI MANCATA ESIBIZIONE DI RICEVUTA DI VERSAMENTO
Prot. n.
Al Sig. Prefetto
, a oig. Thorotto
della Provincia diVIA
della PTOVIIIcia diVIA
Oggetto: Richiesta intervento per riscossione coattiva di sanzione comminata ai sensi della Legge 584/1975
(divieto di fumo) e dell'art. 51 della Legge 3/2003 (tutela dei non fumatori).
Ai sensi della Legge 11.11.1975, n. 584, si dà comunicazione che in dataè
stato redatto, a carico di, nato a il e domiciliato in
verbale di accertamento di infrazione alla citata legge, già trasmesso a codesto Ufficio con nota prot. n.
del, che si ritrasmette in copia, da parte dell'incaricato dallo
scrivente ai sensi del D.P.C.M. 14/12/1995.
Trascorsi i previsti 60 giorni, non è stata esibita la ricevuta del versamento dal trasgressore.
Pertanto ai sensi di legge, si trasmette la pratica per le ulteriori iniziative di competenza di codesta
Prefettura, ivi compresa l'eventuale riscossione coattiva.
,
Distinti saluti
Diomini odian
Il Dirigente Scolastico
ii Dingente Occidatico

### **ALLEGATO D**

# NOTIFICA DI VIOLAZIONE AI GENITORI DELL'ALUNNO MINORENNE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 14 LEGGE N. 689/1981

si allega un modulo F23 precompilato, con le opportune istruzioni.

# **ALLEGATO E**

#### **ALLEGATO F**

## ISTRUZIONI GENERALI PER LE CONTRAVVENZIONI AL DIVIETO DI FUMO

Le istituzioni scolastiche applicano la sanzione utilizzando il modulo "Verbale di accertamento e contestazione della violazione del divieto di fumare", mentre per il pagamento forniscono il modello F23 – codice tributo 131T (come previsto dall'accordo Stato - Regioni del 16/12/2004, segnatamente punto 10 e punto 11) – causale del versamento "Infrazione al divieto di fumo nell'Istituto scolastico ......".

L'entità della sanzione e le modalità di pagamento di essa in forma ridotta, ai sensi dell'art.16 della legge 689/81, sono sintetizzate nei termini di seguito riportati.

La sanzione amministrativa va da Euro 27,5 a Euro 275 (La legge 3/2003 prevedeva per i trasgressori multe dai 25 ai 250 euro. Successivamente, la Finanziaria 2005 –legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 189 – ha ulteriormente inasprito le sanzioni del 10%, portando l'importo della sanzione da € 27,50 a € 275,00).

La sanzione è raddoppiata in caso di violazione commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a dodici anni (dunque da 55 a 550 €).

È ammesso, entro il 60° giorno dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista o al doppio della sanzione minima, se più conveniente, per la violazione commessa, oltre al pagamento delle spese del procedimento (tipo raccomandate RR).

Pertanto, il pagamento in forma ridotta consiste in 55 Euro (doppio di 27,5, più conveniente di un terzo di 275) o, se si incorre nella citata aggravante, in 110 Euro (doppio di 55, più conveniente di un terzo di 550).

L'autorità amministrativa competente a ricevere scritti difensivi, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica, è il Prefetto.

Il pagamento delle sanzioni può essere effettuato:

- in banca o presso gli uffici postali, utilizzando il modello F23, codice tributo 131T, causale del versamento "Infrazione al divieto di fumo nell'istituto scolastico ..............
- presso la Tesoreria provinciale di ...... competente per territorio;

In caso di trasgressione al divieto, i responsabili preposti, incaricati dell'accertamento delle infrazioni:

- provvedono alla redazione in triplice copia del verbale di accertamento e contestazione mediante la modulistica fornita dall'amministrazione, previa identificazione del trasgressore tramite il documento di identità;
- individuano l'ammenda da comminare;
  - consegnano al trasgressore la copia di sua pertinenza, unitamente ad un bollettino di versamento:

- consegnano la seconda e terza copia all'ufficio di segreteria; In ordine di tempo, i responsabili preposti:
- Contestano al trasgressore che ha violato la normativa antifumo e stilano il verbale per violazione.
- Richiedono al trasgressore se non lo conoscono personalmente un documento valido di identità per prendere nota delle esatte generalità e indirizzo, da trascrivere a verbale.
- In caso di rifiuto a fornire le generalità o di allontanamento, devono cercare di identificarlo tramite eventuali testimoni. Qualora vi riescano, sul verbale appongono la nota: "Il trasgressore, a cui è stata contestata la violazione della legge e che è stato invitato a fornire le generalità, non le ha fornite e si è allontanato rifiutando di ricevere il verbale".

Poi provvedono alla spedizione del verbale e del modulo per il pagamento al domicilio del trasgressore tramite raccomandata A/R, il cui importo gli sarà addebitato aggiungendolo alla sanzione da pagare.

Qualora il trasgressore sia conosciuto (dipendente o alunno) e si rifiuti di firmare e ricevere il verbale, inseriscono l'annotazione: "È stato richiesto al trasgressore se voleva far trascrivere nel verbale proprie controdeduzioni e di firmare, ma si è rifiutato sia di mettere proprie osservazioni sia di ricevere il verbale". Poi procedono alla spedizione secondo le modalità illustrate al punto precedente.

Il contravventore ha facoltà di aggiungere a verbale una dichiarazione, che va riportata fedelmente. Il trasgressore deve firmare per conoscenza il verbale, soprattutto se ci sono sue dichiarazioni a verbale. In caso di rifiuto a farlo, in luogo della firma si scrive la nota: "Invitato a firmare, si è rifiutato di farlo".